



# COMUNE di TARSIA

(Provincia di Cosenza)

Prot. n. 3677

del 15/06/2020

## ORDINANZA N. 40/2020

**Oggetto:** Riapertura del Centro Anziani comunale a partire dal 15 giugno 2020

### IL SINDACO

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Tenuto conto** che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020";

#### Visti:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19;

**Verificato** che l'articolo 3 del predetto Decreto-legge n. 19/2020 non vieta l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza, a condizione che esse non risultino in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

**Visto** il DPCM del 26 aprile 2020 ed il successivo del 17 maggio 2020;

**Visto** il DPCM dell'11 giugno 2020, il quale prevede all'art. 1 lett. z) che le attività di centri culturali e centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle predette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, da adottare nel rispetto di quelli nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del medesimo DPCM;

**Richiamate**, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Calabria, le ordinanze emesse dal Presidente della Regione;

**Vista** l'Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative disposizioni riguardanti l'attività di screening per SARS-CoV-2", adottata dal Presidente della Regione Calabria in esecuzione del DPCM dell'11 giugno 2020, che, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, consente, a decorrere dal 15 giugno 2020 le attività ricreative, circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle misure minime fissate nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative" della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n.20/96/CR1/COV19" approvate in data 11.6.2020, allegate alla medesima Ordinanza regionale, quale parte integrante e sostanziale;

**Evidenziato** che nella suddetta ordinanza regionale vengono ribadite le condizioni a base di questa riapertura, riguardanti il divieto di assembramento, l'obbligo del distanziamento interpersonale, il rispetto delle misure igieniche e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti;

**Vista** la propria precedente ordinanza n. 26 del 30 aprile 2020, con la quale è stata confermata la chiusura del Centro per anziani comunale, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Atteso** che nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale è doveroso favorire l'attività ricreativa e di socializzazione degli anziani, sempre nel rispetto delle norme e delle indicazioni a carattere preventivo stabilite al fine del contenimento dell'epidemia da Covid-19;

**Visto** l'art. 32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Richiamato** l'art. 50 del DLgs. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

## **ORDINA**

A decorrere dal 15 giugno sono revocate le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 26/2000 per la parte relativa alla chiusura del Centro anziani comunale e, per l'effetto, la riapertura del medesimo Centro per anziani, nel rispetto delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 51 del 13 giugno 2020, nonché di quanto previsto nel DPCM dell'11 giugno 2020 e nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative elaborate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome 20/96/CR1/COV19 dell'11/6/2020, allegata alla predetta ordinanza regionale (All. A) e al Dpcm 11 giugno 2020 (allegato 9).

## **RICORDA**

che, ai sensi dei citati provvedimenti regionali e governativi, nei luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale resta vietato l'assembramento di persone, assicurando quanto segue:

- un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto;
- riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli, Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali;
- privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco);
- l'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- è necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- potrà essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di barriere fisiche (es. schermi);

- la disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che lateralmente;
- garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria natura le e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza entri in vigore dal 15 giugno 2020 e resta valida fino a nuova disposizione.

### **AVVERTE**

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle responsabilità di cui al Decreto-legge n. 33 del 16/05/2020, ed in particolare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, per un importo che da € 400,00 ad € 3.000,00, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello previsto dall'art. 650 del codice penale. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

### **DISPONE**

che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni.

Dà mandato alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

### **INFORMA**

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al T.A.R. Calabria, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

### **DISPONE**

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- alla Prefettura di Cosenza;
- al Comando polizia locale;
- alla Questura di Cosenza;
- al Comando Stazione Carabinieri di Terranova da Sibari;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Castrovillari;
- all'Ufficio tecnico comunale.

Dalla residenza municipale, 15/06/2020



IL SINDACO  
F.to Avv. Roberto AMERUSO